

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1558

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, BERLINGUER, ZANGHERI, TAGLIABUE, SPAGNOLI, TRIVA, ALINOVÌ, GUALANDI, MACIS, PALOPOLI, AMADEI FERRETTI, BENEVELLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, CALONACI, CAPRILI, CECI BONIFAZI, CIOFI degli ATTI, COLOMBINI, CONTI, CURCIO, DI GIOVANNI, DIGNANI GRIMALDI, FILIPPINI, FITTANTE, FRACCHIA, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, MIGLIASSO, MONTANARI FORNARI, NATTA, PEDRAZZI CIPOLLA, PETROCELLI, QUERCIO- LI, SCARAMUCCI GUAITINI, SERRI, SOAVE, TORELLI, TRABACCHI

Presentata il 9 aprile 1984

**Norme per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti,
per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. È necessario agire con la massima efficacia per fronteggiare il fenomeno delle tossicodipendenze. Dal 1978 al 1983 si è quadruplicato il numero dei decessi dei giovani tossicodipendenti, passando da 62 a 257. Nello stesso periodo si è pressoché quadruplicato sia il quantitativo di eroina sequestrata (da 79 chili a 312 chili) che il numero delle persone arrestate per traffico e spaccio (da 4.148 a 15.715). L'analisi comparativa di questi dati rivela che l'azione di contrasto della magistratura e delle forze di polizia, pur encomiabile, ha sostanzialmente seguito l'espandersi del fenomeno, quasi come conseguenza della sua maggiore estensione piuttosto che effetto di una fortemente accresciuta efficienza degli apparati giudiziari e di polizia.

C'è stato certamente un aumento di efficienza e comunque si è manifestata una maggiore attenzione ai problemi del traffico, con i gravissimi costi in termini di vite umane che tutti conosciamo; ma lo Stato non è riuscito a sopravanzare il progressivo espandersi del fenomeno, come risulta anche dai dati dei primi tre mesi del 1984, che hanno visto accanto ai *records* dei sequestri di eroina e di arresti di spacciatori e di trafficanti, anche il *record* tragico delle vittime.

Una ulteriore conferma della necessità di moltiplicare gli sforzi per l'azione di contrasto del traffico deriva dalle cifre relative al sequestro di sostanze stupefacenti: per l'Italia la droga è merce di importazione, almeno per le sostanze base; nonostante ciò solo il 33 per cento dei quantitativi di droghe sequestrate nel

1983 è stato rinvenuto alle frontiere mentre il 67 per cento circa è stato sequestrato sul territorio nazionale, quando aveva già varcato i confini.

I presentatori di questa proposta sono ben consapevoli del rilievo che in un adeguato programma di lotta alle tossicodipendenze ha l'intervento socioterapeutico per il recupero del tossicodipendente (e a questo problema è dedicato l'intero Capo IV del progetto) ma è loro convinzione che il fulcro della lotta alle tossicodipendenze deve essere costituito dalla lotta contro il traffico; lo stesso intervento socioterapeutico, disgiunto da un'efficace lotta contro il traffico è destinato comunque al fallimento.

L'espandersi delle tossicodipendenze, infatti, non dipende dall'aumento della domanda, ma, come avviene in ogni società legata alle logiche del profitto e del consumo, dipende dall'aumento della offerta. E l'offerta aumenta perché vendere droga, in particolare eroina e cocaina, costituisce un colossale affare economico, assicura una redditività che supera quella di un qualsiasi affare lecito e di qualsiasi altra attività criminale.

Il mercato dell'eroina, che è oggi quello più dannoso e con la più alta redditività, ha anzi proprie caratteristiche che lo rendono non solo in continua crescita ma fortemente competitivo con qualsiasi altro mercato. Potenziali destinatari del « prodotto eroina » sono i milioni di giovani tra i diciassette e i venticinque anni; solo una piccola percentuale di essi è toccata dal fenomeno ed è certamente nell'interesse delle *holdings* dei trafficanti riuscire a contattare il maggior numero possibile di questi potenziali utenti, come farebbe impresa per proporre un proprio prodotto lecito.

Il mercato dell'eroina ha una sua « legge » interna per la quale ciascun consumatore diviene, prima o poi, venditore. La grande maggioranza dei tossicodipendenti per procurarsi la propria dose, vende droga ad altri (il rapporto in molte città è di una dose gratis ogni tre vendute) diventando così un anello della catena; costoro, vittime ed aggressori al-

lo stesso tempo, hanno interesse a mantenere i rapporti con i loro « clienti » e a conquistarne di nuovi proprio per poter disporre in ogni momento della sostanza da cui dipendono. La stessa cosa farà a sua volta ciascun giovane divenuto tossicodipendente perché irretito dallo spacciatore.

L'eroina, infine, è un prodotto che funziona sia come merce che come moneta. È merce perché è destinata al consumo ed è moneta perché ha un valore unitario altissimo (un chilo di oro puro quota circa 25 milioni mentre un chilo di eroina pura quota circa 100 milioni), perciò in molti traffici illegali la moneta è costituita proprio dall'eroina. Alcune importanti e delicate inchieste avviate dall'ufficio istruzione del tribunale di Trento hanno posto in luce proprio questo aspetto del mercato dell'eroina, cogliendo il nesso che lo lega al traffico d'armi.

Il controllo del mercato, infine, ha trasformato le grandi organizzazioni della mafia e della camorra in vere e proprie centrali di potere eversivo che possono giungere alla distruzione dei principi essenziali della nostra democrazia. Valutando in 200.000 il numero medio degli assuntori abituali di droghe pesanti ed in 100.000 lire la cifra media che ciascuno di essi spende ogni giorno per procurarsi le proprie dosi (si tratta di cifre che peccano per difetto), si può facilmente calcolare che in Italia almeno 20 miliardi di lire vanno ogni giorno ad alimentare la catena dei mercanti di questo tipo di droghe.

Chi domina questo traffico, chi può accumulare tanto denaro, non può non avere una propria « cultura politica », un proprio modo di vedere i suoi rapporti con lo Stato, la democrazia, i partiti politici. E suo obiettivo non sarà certo quello di lavorare per una democrazia efficiente, per una magistratura rapida e coraggiosa, per una polizia professionalizzata, per servizi socio-sanitari che strappino i giovani dalla droga, per partiti politici che si battono contro gli stupefacenti. Suo obiettivo sarà l'indebolimento delle istituzioni democratiche, la corruzione

dei deboli, l'eliminazione fisica di chi combatte con efficacia questa battaglia. I grandi assassini che in pochi anni hanno devastato la Sicilia, da Terranova a Costa a Chinnici a Ciaccio Montalto, Basile, Giuliano, Mattarella, La Torre, Della Chiesa, Fava non sono stati commessi da sparute cosche di quartiere: sono la manifestazione di una volontà di dominio economico e politico che giunge ad uccidere quando incontra sulla sua strada tenaci avversari. Queste organizzazioni hanno assassinato un uomo, Franco Imposimato, per intimidirne il fratello, magistrato tra i più preparati per la lotta al crimine organizzato: neanche il terrorismo era arrivato a tanto! In alcune cittadine della Sicilia, della Calabria e della Campania i clan mafiosi e camorristi sono giunti ad imporre, ottenendole, le dimissioni di sindaci, assessori e qualche volta interi consigli comunali; in vaste aree del paese spadroneggiano sugli enti locali, sulla spesa pubblica, su settori delle istituzioni e di partiti di governo.

2. Se questa analisi non è scorretta, l'attacco al mercato si rivela il fulcro di una nuova moderna ed efficace strategia antidroga.

È illusorio pensare di stroncare il fenomeno incriminando chi fa uso di sostanze stupefacenti. Questo era un metodo già seguito prima dal codice del 1931 e poi dalla legge del 1954 che precedette quella del 1975, ma senza efficacia.

Punire il tossicodipendente, perché tale, rischia di distogliere l'azione repressiva dai veri grandi obiettivi del mercato e rischia di trascinare in giudizio circa 200.000 persone estenuando i già asmatici apparati giudiziari in un'attività sterile e frustrante.

La punizione del tossicodipendente ha un effetto rassicurante per chi è fuori della droga, lo aiuta a distinguersi ma non aiuta i tossicodipendenti ad uscire dal tunnel. È altrettanto sbagliato avere nei loro confronti atteggiamenti di compatimento o di comprensione. Se si drogano, hanno anch'essi una rilevante parte di responsabilità e su questa responsabi-

lità bisogna far leva per aiutarli ad uscire. La penalizzazione, invece, isola ancora di più il tossicodipendente, lo convince dell'ineluttabilità della sua condizione, lo lascia nella disperazione.

Diverso è naturalmente il caso del tossicodipendente-spacciatore: qui la punizione deve intervenire ma per colpire l'attività di spaccio, non lo stato di dipendenza dalla droga.

3. La nostra proposta di legge parte dai presupposti sinora illustrati e trae da essi alcune logiche conseguenze. I presentatori non pretendono che l'approccio da essi scelto sia assolutamente giusto o sia l'unico giusto; in una materia così complessa nessuno può onestamente dire di avere la soluzione pronta, ma è certamente dovere di ciascuno esplicitare le linee guida delle proprie proposte per potere agevolare il confronto e quindi la individuazione della scelta definitiva.

Già troppi scontri puramente ideologici ci sono stati infatti su questa materia e devono essere proprio le forze politiche a dare una prova di equilibrio e di buon senso non presupponendo, ciascuna per proprio conto, di essere uniche depositarie della verità.

Peraltro, prima di passare alla esposizione dei punti principali della proposta, è necessario dare ragione dei motivi per i quali non si è ritenuto di accedere alle proposte di liberalizzazione della vendita delle droghe o comunque alle proposte che consigliano una sorta di monopolio di Stato anche su queste sostanze. Queste proposte vengono talvolta avanzate non in omaggio ad una « cultura della droga », che sembra largamente tramontata, quanto per limitare il peso delle grandi organizzazioni criminali che detengono il controllo del traffico e dello spaccio. Esistono motivi ideali e motivi pratici che sconsigliano l'accesso a questa soluzione.

Pur riconoscendo che il problema si pone in modo diverso per le droghe che non danno dipendenza (marijuana e hashisch) rispetto a quelle che danno dipendenza (eroina e cocaina), i proponenti appartengono ad un partito che ha come

propria grande scelta ideale la liberazione degli uomini dalle soggezioni, dalle subalternità, dalle schiavitù. Le droghe, in misura più o meno ampia a seconda delle caratteristiche chimiche, creano subalternità, non rendono liberi ma danno origine a nuove soggezioni le quali, a loro volta, possono essere utilizzate da chi può avere interesse ad espellere dal sistema sociale, dalla vita politica, dagli apparati produttivi migliaia e migliaia di cittadini. Chi si batte per i principi di libertà non può contemporaneamente consentire nuove forme di schiavitù.

Esistono anche motivi pratici. Innanzitutto convenzioni internazionali impediscono la liberalizzazione delle sostanze stupefacenti. Se anche tutte tali sostanze, o alcune di esse, venissero liberalizzate in un solo paese, con una denuncia unilaterale delle convenzioni internazionali, quel paese diventerebbe il mercato per tutti i paesi confinanti, i mercanti di droga riciclerebbero la propria attività trasformandosi da importatori in esportatori e realizzando guadagni analoghi. La liberalizzazione di sostanze stupefacenti, così come la loro diffusione, controllata, porta infine ad un indebolimento delle barriere educative ed ideali e quindi ad una forte estensione dell'uso delle sostanze medesime; rafforza soprattutto la cultura del ricorso alla sostanza artificiale per ricavare benessere fisico e psichico. Né da una eventuale liberalizzazione o da forme di monopolio verrebbe necessariamente ridotto il peso delle grandi organizzazioni criminali. La cessazione del proibizionismo negli USA non segnò la fine del crimine organizzato, come il monopolio del tabacco non ha impedito i lucrosi affari dei contrabbandieri, determinati sia dal minor prezzo del prodotto da essi offerto sia dalla possibilità di offrire prodotti che il monopolio non vende: la stessa situazione potrebbe ripetersi per le droghe.

D'altra parte le organizzazioni del crimine preesistevano alla droga, hanno da questa tratto una nuova forza economica e, per le ragioni già esposte, politica; è indubbio che esse continuerebbero ad

esistere anche dopo una eventuale liberalizzazione totale o parziale: avrebbero solo il problema di trovare altre strade per le loro attività o di utilizzare diversamente le proprie strutture avvalendosi delle nuove scelte in materia di droga. La lotta alla droga è oggi il terreno essenziale per la lotta a queste organizzazioni, alla mafia e alla camorra, ma non è l'unico terreno; come anche la lotta contro la droga è essenziale per combattere contro mafia e camorra, ma non esaurisce tutte le possibilità dell'attacco dello Stato contro il crimine organizzato.

4. Il progetto di legge si divide in cinque capi.

Il primo dà le definizioni dei termini usati nel corpo della proposta; sono definite, tra l'altro, le nozioni di sostanze stupefacenti, di traffico illegale di sostanze stupefacenti, di dose personale, modica quantità, ingente e piccola quantità. Il secondo definisce i compiti degli organi dello Stato nella lotta alla droga. Il capo terzo riguarda la repressione delle attività illegali. Il capo quarto riguarda i compiti delle regioni e degli enti locali. Il capo quinto contiene alcune norme conclusive. La proposta non si occupa delle attività lecite, quelle farmacologiche e di sperimentazione, ad esempio; anche questa parte della legge del 1975 andrebbe rivista, ma si tratta di questioni meno urgenti e si è ritenuto, anche per non appesantire troppo questa proposta, di presentare per esse un separato progetto. Non si è affrontato il problema dell'alcoolismo, che per le sue peculiarità verrà trattato in un apposito successivo progetto.

Nella impostazione più generale della materia l'aspetto più nuovo della proposta è costituito dal primo capo: seguendo una prassi di confezione delle leggi propria del mondo anglosassone, ma che potrebbe utilmente essere mutuata nel nostro sistema, vengono premesse alla proposta le esatte definizioni dei termini usati. In tal modo si riduce la elasticità delle interpretazioni e si contribuisce alla certezza per legge.

Per una migliore comprensione delle scelte di politica legislativa e per una migliore discussione delle stesse si ritiene utile esporre in questa relazione le soluzioni proposte per le singole questioni di maggior rilievo piuttosto che sintetizzare il contenuto degli articoli nell'ordine del progetto.

5. *Droghe leggere e droghe pesanti.* È fortemente accentuata la differenza di trattamento tra questi tipi di sostanze per quanto riguarda il consumo; non è invece stabilita alcuna differenza per lo spaccio abituale e il traffico. In particolare la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze stupefacenti ottenibili per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione dei tetraidrocannabinoidi e i loro analoghi, sono inseriti nella tabella sesta e non più nella tabella seconda, come nella legge del 1975 (art. 3). Nella proposta si distingue, inoltre tra tossicodipendenti e consumatori. I primi sono coloro che consumano abitualmente sostanze che danno assuefazione (cosiddette droghe pesanti, in particolare eroina e cocaina), che tengono una condotta caratterizzata dall'opprimente necessità di ricorrervi e della preoccupazione di assicurarsene la disponibilità. Sono consumatori coloro che fanno uso di sostanze che non danno dipendenza (cosiddette droghe leggere, haschisch e marijuana, in particolare). Il termine « tossicodipendente » quindi si riferisce solo ai consumatori di droghe pesanti.

Le differenze nel trattamento penale sono molteplici. La cessione occasionale di piccole quantità di droghe pesanti da parte di tossicodipendenti è punita con la libertà controllata da uno a quattro anni; se la cessione non è occasionale si applica la reclusione da uno a quattro anni; se il soggetto ricade nel reato in un biennio o se risulta che vive abitualmente dei proventi dello spaccio si applicano le pene previste per il traffico di piccole dosi (da due a sette anni e mezzo di reclusione e da 3 a 100 milioni di lire di multa); per le droghe leggere invece la cessione occasio-

nale non è punita, a meno che non sia effettuata al fine di trarne ingiusto profitto (vv. artt. 23 e 24). Per il traffico, come si è accennato, non si fa differenza tra droghe leggere e droghe pesanti (art. 20).

6. *Modica quantità e dose personale.* Il concetto di modica quantità, così come tipicizzato nella legge del 1975, relativo sia ai tossicodipendenti che ai non tossicodipendenti, sia alle droghe leggere che alle pesanti, ha creato nel tempo una sorta di canale d'impunità per gli spacciatori abituali di piccole dosi; inoltre l'assoluta elasticità della nozione ha comportato, nella pratica, applicazioni molto disparate con grande incertezza per il diritto. Si è deciso pertanto, in questa proposta, che il Ministro della sanità, con proprio decreto, distingua tra sostanze il cui uso protratto nel tempo non determina assuefazione e sostanze il cui uso protratto nel tempo non determina dipendenza. Per le prime stabilisce la quantità di sostanze che corrisponde alla *dose minima giornaliera* e alla *dose media massima giornaliera* assunta dai tossicodipendenti. Per le altre stabilisce la quantità di sostanza che corrisponde alla *dose media assunta dai consumatori in tre giorni*; questa dose, nel testo della proposta, assume la denominazione di *modica quantità*. In ogni procedimento a carico di persone che sono o si dichiarano tossicodipendenti deve essere disposta una perizia al fine di accertare quale è, entro i termini minimo e massimo fissati dal Ministro della sanità, la dose personale del singolo tossicodipendente. I risultati di questi accertamenti, che devono essere disposti entro ventiquattro ore dall'arresto, dal rapporto o dalla dichiarazione dell'interessato, vanno inviati al Ministro della sanità, che se ne avvale per seguire l'andamento del fenomeno sul territorio nazionale (articolo 5). L'articolo 6, inoltre, definisce le nozioni di piccola quantità, inferiore al minimo delle dosi indicate dal Ministero della sanità, e di ingente quantità, superiore di almeno cento volte al più alto dei limiti fissati dal Ministero.

Il problema della detenzione, sulla base di queste nozioni, è così impostato. Il

tossicodipendente può tenere con sé una dose personale per un giorno; per le droghe leggere è stabilito che può essere detenuta una modica quantità al solo scopo di farne uso personale (articolo 6). Per detenzione di quantitativi superiori e sino al doppio dei limiti massimi fissati dal Ministero della sanità occorre accertare caso per caso se ricorre o meno il fine di trarne profitto (per vendita, ad esempio); nel primo caso il fatto è passibile di sanzione penale, altrimenti non è punito. È prevista infine la non punibilità per chi detenga per ragioni terapeutiche (tumore, ad esempio) documentate da certificazione medica un quantitativo di sostanze stupefacenti non superiore al triplo della dose massima fissata dal Ministero dell'interno (vedi paragrafo 7).

All'infuori di questa ipotesi la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti è sempre punita come il traffico. In particolare sono punite come traffico la detenzione di droghe pesanti, anche in ridotte quantità, da parte di chi non sia tossicodipendente e la dazione di droghe, pesanti o leggere, a persone minori di diciotto anni.

7. Riepilogo dei casi di non punibilità. L'articolo 26 della proposta prevede tre casi di assoluta non punibilità. Non è punibile chi, essendo tossicodipendente, acquista, riceve, detiene, importa, passa in transito, una dose personale per un giorno di droghe pesanti. Non è punibile chiunque acquista, riceve, detiene, importa o passa in transito una modica quantità di droghe leggere. Non è infine punibile chi, avendo necessità di far uso di droghe pesanti per ragioni terapeutiche (si pensi ai casi di tumore) ne detenga nella quantità e nel tipo prescritti dal medico e comunque non oltre il triplo della dose massima indicata dal Ministero della sanità, a norma dell'articolo 5.

In relazione poi a quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 si deduce che non è punibile la cessazione occasionale di una piccola quantità di droghe leggere, la detenzione, l'importazione e la ricezione senza fine di trarne profitto di droghe

leggere o pesanti (ma queste solo da parte di tossicodipendenti) in quantità non superiore al doppio dei limiti massimi rispettivamente fissati in base all'articolo 5 dal Ministero della sanità. La differenza tra questi due ultimi casi e quelli previsti dall'articolo 26 è la seguente: mentre la non punibilità assicurata al tossicodipendente da quest'ultimo articolo per una dose personale di droghe pesanti è garantita indipendentemente dallo scopo della detenzione, negli altri casi occorre che il giudice verifichi se il soggetto detiene per trarne profitto (vendere, ad esempio) o per uso assolutamente personale: solo in quest'ultimo caso è garantita la non punibilità.

8. Lotta al traffico. La lotta al traffico è impostata nel progetto con riferimento a tutte le possibili articolazioni della coltivazione, della produzione, della raffinazione, del trasporto e della vendita dei vari prodotti con effetto stupefacente. L'articolo 8 prescrive che il Governo assume le iniziative più idonee per lo sviluppo della collaborazione con gli altri Stati ed organismi internazionali, per combattere e reprimere il mercato e il traffico internazionali di sostanze stupefacenti e psicotrope e la relativa criminalità. Tra le iniziative del Governo un posto particolare è destinato ai piani di riconversione delle colture di piante dalle quali si estraggono sostanze stupefacenti, eroina e cocaina in particolare.

Quest'ultimo è un problema di grande rilevanza. Il papavero e la pianta di coca si coltivano prevalentemente in aree sottosviluppate (il cosiddetto triangolo d'oro, Laos, Thailandia, Birmania e i paesi andini, nel Sud America); esiste un programma del Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell'Abuso di Droga (UNFDAC) che ha proprio l'obiettivo di incentivare le popolazioni di quei paesi a sostituire le coltivazioni del papavero e della coca, con altre coltivazioni utili, come il frumento, ad esempio, fornendo loro tutti gli ausili culturali e tecnologici necessari per la riconversione. Il citato articolo 8 dispone che il bilancio dello

Stato preveda adeguati stanziamenti annuali di sostegno per progetti e piani di riconversione di quelle colture.

Non è questo certamente un intervento risolutivo, ma bisogna tener conto che in una materia così complessa nessun intervento preso da solo è risolutivo e che occorre perciò apprestare una vera e propria rete di interventi, anche molto diversificati tra loro, per non lasciare alcun varco alla produzione e al commercio.

L'articolo 10 prescrive norme per il controllo delle sostanze usate per la raffinazione delle sostanze stupefacenti base. Il problema riguarda in particolare l'eroina che si ottiene mediante raffinazione della morfina base e l'uso di sostanze come l'anidride acetica e il cloruro di acetile. Questi due acidi servono anche per usi legali, ma poiché sono indispensabili per la produzione della eroina i proponenti ritengono, in ciò recependo anche istanze che provengono dalla Guardia di finanza, che debbano disporsi controlli amministrativi sulla circolazione e sanzioni penali per le violazioni.

Sarebbe d'altra parte contraddittorio prevedere la riconversione delle coltivazioni di papavero e non incidere poi sulla circolazione di quelle sostanze che per la produzione dell'eroina sono altrettanto indispensabili.

L'articolo 43 prescrive la possibilità di effettuare perquisizioni su imbarcazioni sospettate di portare droga in Italia anche quando si trovano in acque extraterritoriali. Nel corso della discussione del progetto si deciderà, d'intesa con gli altri gruppi parlamentari, se sia sufficiente questa disposizione per l'intervento in acque extraterritoriali o se sia necessaria una revisione espressa di trattati internazionali. Sta di fatto che un paese come l'Italia, che ha centinaia di chilometri di coste, deve assumere tutti i possibili provvedimenti per frenare l'accesso da parte dei trafficanti di stupefacenti. Problemi analoghi si pongono per gli aeroporti, in particolare per quegli aeroporti che sono abilitati a far atterrare e partire aerei privati; la questione comporta però un attento esame di norme, anche regola-

mentari, interne e di convenzioni internazionali e probabilmente anche modifiche delle competenze attuali del Ministero dei trasporti. I proponenti si riservano perciò di proporre una normativa *ad hoc* in sede di discussione parlamentare della proposta.

Tra le norme specificatamente repressive le più importanti sono quelle relative al traffico illegale di stupefacenti e all'associazione per il traffico di stupefacenti. L'articolo 20 (traffico illegale) punisce con la reclusione da quattro a quindici anni e la multa da 6 a 200 milioni di lire ogni forma illegale di detenzione, cessione e trasporto di sostanze stupefacenti. La pena è diminuita della metà quando il fatto riguarda una piccola quantità e va da dieci a ventiquattro anni quando ha ad oggetto ingenti quantità. L'associazione per il traffico è punita con la reclusione da venti a trenta anni e con la multa da 50 a 900 milioni di lire. Per il solo reato di associazione è prevista una forte diminuzione di pena, dalla metà ai due terzi, nei confronti dell'imputato che fornisce all'autorità giudiziaria prove decisive per la cattura e la individuazione dei concorrenti.

Le attività di reimpiego del danaro proveniente dal traffico di stupefacenti (cosiddetto riciclaggio) sono punite con la confisca del danaro e con la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 10 a 100 milioni di lire (articolo 34).

La confisca è altresì prevista come sanzione obbligatoria per tutti i delitti previsti dalla legge: riguarda non solo le cose che servono per commettere il reato ma anche le cose che ne sono il prodotto e il profitto (beni immobili, ad esempio, acquistati con il danaro, provento del traffico). Se le cose sono possedute dall'autore del reato, ma sono di proprietà di terzi, non si procede al sequestro soltanto se il proprietario prova la sua assoluta ignoranza circa l'utilizzazione dell'origine delle cose (articolo 37).

Di particolare rilievo sotto il profilo sanzionatorio è la norma dell'articolo 36 che estende, in sostanza, la legge La Torre in ordine ai controlli patrimoniali agli

imputati e ai condannati per i più gravi delitti relativi agli stupefacenti (articolo 36).

È punita con la reclusione da tre a sei anni la consegna ai minori di sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità, salvo, naturalmente, che il fatto non costituisca più grave reato (articolo 29). Il medico che prescrive psicofarmaci a minori deve informare i genitori o chi esercita la loro potestà (articolo 69). Una particolare circostanza aggravante è prevista dall'articolo 30 che aumenta le pene di un terzo alla metà quando le sostanze stupefacenti sono mescolate tra loro o mescolate con altra sostanza in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

9. *Altre disposizioni penali.* Oltre a quelle sopra indicate, il capo III, sezione I, contiene altre disposizioni penali, che attengono alla circolazione e all'uso delle sostanze stupefacenti. È punito con le stesse pene previste per la guida in stato di intossicazione alcolica, la guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti. Alla condanna segue la confisca del veicolo se di proprietà del condannato o di chi glielo ha imprudentemente affidato (articolo 31). Sono inoltre punite severamente le condotte di chi induce altri all'uso di stupefacenti o ne propaga in pubblico l'uso illecito (articolo 28), di chi adibisce o consente che venga adibito un luogo pubblico o un locale o un bene mobile (*roulotte*, ad esempio) o un immobile di sua proprietà o del quale ne ha la disponibilità, per l'uso abituale di sostanze stupefacenti o per il traffico; il delitto è punito anche a titolo di colpa (articolo 27).

Accade sovente che i giovani muoiano per collasso cardiocircolatorio in seguito alla ingestione di sostanze stupefacenti, anche perché chi è con loro non osa avvertire immediatamente un medico o la polizia per paura di essere processato e condannato. L'articolo 32 cerca di stimolare il soccorso prevedendo la pena della reclusione da cinque a dieci anni per chi ha fornito sostanze stupefacenti a perso-

na che è morta per l'uso di quelle sostanze; ma, prescrive lo stesso articolo, il colpevole non è punibile se si è adoperato per prestare ogni possibile assistenza ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria di polizia.

Le prescrizioni abusive di medici o farmacisti sono punite con la reclusione da tre a sei anni e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

I delitti di traffico, associazione per il traffico, riciclaggio sono punibili anche se commessi all'estero quando il colpevole è cittadino italiano o si trova in Italia (articolo 41).

10. *Organismi per la lotta al traffico, coordinamento dell'azione giudiziaria e dell'azione di polizia.* La specificità dell'azione antidroga esige la costituzione di un servizio apposito che coordini l'azione di polizia, sia preventiva che repressiva, su tutto il territorio nazionale e, all'estero, nei luoghi di maggior rilievo per il traffico, attraverso uffici periferici collegati con le ambasciate o i consolati della Repubblica. Attualmente esiste un ufficio analogo, ma sprovvisto di rappresentanze esterne, e poco provvisto di mezzi, che tuttavia ha dato buona prova di sé anche per la competenza specifica e lo spirito di sacrificio dei funzionari che lo compongono e lo dirigono. All'articolo 13 si propone sostanzialmente di mantenerne l'attuale struttura, ponendolo sotto la diretta presidenza del Ministro dell'interno al fine di meglio garantire l'autorevolezza e il collegamento con gli altri settori della amministrazione della pubblica sicurezza. L'ufficio è diretto da un segretario generale scelto, a turno, tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza, gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. L'ufficio dispone infine di proprie delegazioni all'estero. In ambito provinciale il coordinamento dell'attività di polizia è assicurato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica previsto dalla legge sulla riforma della polizia.

Gli articoli da 40 a 46 prevedono numerose disposizioni dirette ad assicurare un buon coordinamento tra azione giudiziaria e azione di polizia. Un campione delle sostanze sequestrate va inviato in ogni caso all'ufficio centrale antridroga; l'autorità giudiziaria può disporre di omettere l'arresto o la perquisizione di persone note come « corrieri » se ciò può servire ad acquisire ulteriori elementi di prova, in pratica a smascherare la « rete » di cui il corriere fa parte; il magistrato deve dare notizia al Ministro dell'interno di ogni procedimento aperto per uno dei reati previsti dalla proposta e il Ministro dell'interno può chiedere copie di atti e notizie relative agli stessi procedimenti.

11. *Incentivazione del trattamento socio-sanitario.* La sezione III del capo III, articoli da 47 a 54, prevede numerose forme di incentivazione al trattamento socioterapeutico. In sostanza in tutti i casi in cui a un tossicodipendente può essere inflitta o è stata inflitta una condanna non superiore a tre anni di reclusione per reati commessi a causa della tossicodipendenza può essere sospeso il processo, concessa la libertà provvisoria, la sospensione condizionale della pena, disposta la sospensione dell'esecuzione di un ordine o un mandato di cattura o dell'ordine di carcerazione, se l'imputato accetta di sottoporsi ad un trattamento socio-terapeutico. Se il trattamento ha avuto esito positivo è estinto il reato cui il processo si riferiva. L'esito positivo del trattamento terapeutico estingue inoltre le pene non superiori a tre anni già irrogate ed i reati commessi in precedenza sempre che i reati abbiano le caratteristiche sopraindicate.

La funzione di queste disposizioni è, evidentemente, quella di incentivare in ogni caso il trattamento sulla base di una valutazione per la quale è più utile per la società avere un tossicodipendente in meno piuttosto che un detenuto in più. È inoltre stabilito che non può eseguirsi alcun mandato di cattura o ordine di

carcerazione, sempre che siano relativi ai reati sopra indicati, quando il colpevole stia eseguendo un programma terapeutico e sino alla fine del programma medesimo. Se il programma ha avuto esito positivo si applicano le disposizioni favorevoli all'imputato.

Nessun tossicodipendente può usufruire per più di due volte e per più di una volta in tre anni di questi benefici.

I benefici, inoltre, sono revocati quando l'imputato si sottrae volontariamente al trattamento e viola le disposizioni impartite dal giudice. Tuttavia il giudice può riammettere l'interessato al trattamento per una sola volta e su sua richiesta.

L'articolo 67 prevede un'altra forma di incentivazione: il trattamento terapeutico non può in alcun caso costituire causa di giustificazione della risoluzione del rapporto di lavoro; ai soli fini economici e previdenziali il trattamento terapeutico è equiparato allo stato di malattia. La norma riprende alcuni accordi sindacali di analogo tenore. L'ultimo di questi riguarda i tossicodipendenti impiegati presso gli uffici della provincia autonoma di Trento o presso le sedi degli enti locali provinciali o nelle scuole della provincia che, potranno chiedere, d'intesa con le componenti strutture socio-sanitarie, un congedo straordinario o un periodo di aspettativa non retribuita per disintossicarsi (ASPE, 10 marzo 1984, n. 840066).

12. *Servizio militare.* La tossicodipendenza non è di per sé causa di esclusione dal servizio militare. I militari in servizio di leva, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, hanno il diritto di seguire programmi terapeutici di riabilitazione presso i servizi sanitari militari o i servizi sanitari delle unità sanitarie locali. Il tossicodipendente che, al termine del programma terapeutico in comunità, è in condizioni di essere chiamato al servizio di leva, può continuare a prestare, come servizio civile, la sua attività volontaria presso la comunità per un periodo pari alla durata del servizio militare (articoli 17 e 18).

13. *Detenuti tossicodipendenti.* L'articolo 69 prescrive che gli interventi preventivi, riabilitativi, curativi secondo i principi informativi della proposta possono essere richiesti anche dai detenuti. Le unità sanitarie locali, d'intesa con le direzioni degli istituti penitenziari, ed in collaborazione con i servizi sanitari interni agli istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione richiesta.

14. *Trattamento socioterapeutico.* Il capo IV tratta dei compiti delle regioni e degli enti locali e, in particolare dell'intervento terapeutico-riabilitativo. Dall'approvazione della legge n. 685 del 1975 in poi, due elementi fondamentali spingono a rinnovare completamente l'impostazione dell'intervento:

a) le modificazioni occorse nel consumo, nei consumatori e, più in generale, nel fenomeno della tossicodipendenza, che è cambiato qualitativamente e quantitativamente;

b) l'insieme delle esperienze accumulate in questi anni di applicazione, anche se incompleta, della legge del 1975 da parte di operatori, volontari, amministratori che fa presumere di essere ormai usciti dalla fase di sperimentazione e rende possibile proporre un modello di servizio e di intervento.

Non esiste soluzione unica, miracolosa e taumaturgica per garantire l'emancipazione dalla droga; è, invece, necessario cercare pazientemente *l'insieme delle soluzioni* che possono essere utili in ciascuna situazione. Essenziale risulta, pertanto, garantire le prestazioni di *accoglienza* a chiunque vive drammaticamente il problema della droga e di *orientamento* verso le soluzioni ritenute più idonee.

Si tratta, successivamente, di offrire un ventaglio di soluzioni differenziate che possano essere messe a disposizione dei tossicodipendenti e dei loro familiari sotto forma di un *progetto terapeutico*.

In tutto questo *iter* (l'accoglienza, l'orientamento e le prestazioni successive) assolutamente indispensabile risulta l'apporto del volontariato, sia di singoli

che di gruppi organizzati; il volontariato può e deve essere messo in condizione di esplicitare tutte le sue potenzialità in collaborazione con l'intervento pubblico.

Gli articoli 55 e 56 attribuiscono alle regioni i compiti di programmazione specifica di progettazione triennale e di istituzione di un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali.

L'articolo 57 delinea i compiti dei comuni e delle comunità montane e, tramite essi, delle unità sanitarie locali.

L'articolo 58 propone la partecipazione alle attività di prevenzione, recupero e riabilitazione delle organizzazioni del volontariato ed impegna i comuni a promuovere, favorire e sostenere il loro operato.

Con l'articolo 59 si vuole riprendere ed ampliare l'idea di informazione-prevenzione nella scuola, già contenuta nella legge n. 685 del 1975. In tale attività saranno impegnati regioni, provveditorati agli studi, enti locali ed organi collegiali della scuola al fine di provvedere ad interventi differenziati a seconda dei destinatari.

L'articolo 60 attribuisce alle regioni il compito di istituire un albo regionale delle associazioni, degli enti e delle comunità che operano nel campo al fine di provvedere al loro riconoscimento sulla scorta di precise caratteristiche e di permettere, successivamente, convenzioni con gli enti locali. L'articolo, inoltre, demanda ai comuni ed alle province la possibilità di erogare contributi a cooperative ed aziende che realizzino progetti di reinserimento di tossicodipendenti.

Gli articoli 61, 62 e 63 definiscono le strutture deputate all'intervento: i comuni, tramite le unità sanitarie locali, costituiscono *Centri di accoglienza ed orientamento*, strutture territoriali cui i tossicodipendenti, i loro familiari e tutti coloro che, comunque, sono interessati al problema possono rivolgersi. Nei centri di accoglienza ed orientamento si dovranno analizzare le situazioni prospettate, effettuare gli esami clinici e di laboratorio

ritenuti necessari, elaborare un progetto terapeutico, orientare gli interessati verso i servizi e le prestazioni successive.

Sono considerate prestazioni successive tutte quelle opportunità che possono risultare utili a concorrere a determinare una emancipazione dalla droga: inserimento in comunità terapeutiche, trattamenti psicoterapeutici, iniziative di formazione professionale, centri diurni e notturni. È opportuno sottolineare che il filtro operato dai centri di accoglienza ed orientamento, si tradurrà, nel corso del trattamento terapeutico, in attività di verifica del progetto e di eventuale modifica dello stesso.

L'articolo 64 riduce e seleziona il ricorso a farmaci sostitutivi troppo spesso divenuta l'unica risposta offerta e, per di più, con caratteristiche volte al mantenimento.

Gli articoli 65, 66 e 67 trattano dell'accertamento dello stato di tossicodipendenza, della cura volontaria e dell'anonimato e degli obblighi di segnalazione a fini statistico-epidemiologici.

15. La sconfitta della tossicodipendenza è possibile se il problema viene affrontato con la necessaria determinazione, se si crea nel Paese un grande clima di mobilitazione, di lotta e di fiducia, se il Parlamento approverà al più presto una nuova legge più adeguata e penetrante di quella attuale. Occorre soprattutto battere un atteggiamento di rassegnazione diretto alla convivenza con gli stupefacenti; rassegnarsi vuol dire consegnare alla droga il futuro di migliaia di giovani e delle loro famiglie e consegnare ai trafficanti il futuro delle nostre libertà.

La Camera deve perciò procedere al più presto all'esame delle proposte presentate dai vari gruppi e il Governo deve presentare immediatamente un suo disegno di legge. Già altre volte è accaduto, anche in questa legislatura, che l'inerzia del Governo ha paralizzato l'esame dei progetti di iniziativa parlamentare. Ma la drammaticità del problema delle tossicodipendenze non può consentire il ripetersi di questa pratica deleteria.

I proponenti auspicano quindi che il Parlamento approvi tempestivamente una nuova legge sulle tossicodipendenze e sono impegnati nel contempo a proseguire in tutto il Paese il dibattito con le associazioni che lavorano nel settore, con gli operatori giudiziari e sanitari, con le altre forze culturali e politiche perché le soluzioni rispondano nel modo più adeguato ed incisivo alla drammaticità dei problemi.

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I.

DEFINIZIONI.

Articolo 1. - Definizione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 2. - Tabelle delle sostanze soggette a controllo.

Articolo 3. - Criteri per la formazione delle tabelle.

Articolo 4. - Traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Articolo 5. - Dose personale e modica quantità.

Articolo 6. - Ingente quantità e piccola quantità.

Articolo 7. - Determinazione della quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope.

CAPO II.

COMPITI DEGLI ORGANI DELLO STATO.

Articolo 8. - Compiti dello Stato.

Articolo 9. - Attribuzioni del Ministero della sanità.

Articolo 10. - Disciplina del commercio delle sostanze usate per la raffinazione.

Articolo 11. - Comitato consultivo tecnico.

Articolo 12. - Istituzione di commissione di studio e ricerca.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 13. - Attribuzioni del Ministero degli interni.

Articolo 14. - Coordinamento provinciale delle attività di polizia.

Articolo 15. - Formazione e specializzazione del personale.

Articolo 16. - Informazione ed educazione nelle caserme per i giovani in servizio militare.

Articolo 17. - Visita di leva.

Articolo 18. - Servizio militare alternativo.

Articolo 19. - Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero.

CAPO III.

REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI.

SEZIONE I. - DISPOSIZIONI PENALI.

Articolo 20. - Traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Articolo 21. - Associazione per il traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Articolo 22. - Coltivazione illecita.

Articolo 23. - Cessione di sostanze stupefacenti da parte di tossicodipendenti.

Articolo 24. - Cessione di sostanze il cui uso protratto nel tempo non determina assuefazione.

Articolo 25. - Detenzione allo scopo di trarne profitto.

Articolo 26. - Casi di non punibilità.

Articolo 27. - Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 28. - Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 29. - Consegna a persona minore.

Articolo 30. - Adulterazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 31. - Guida in stato di intossicazione.

Articolo 32. - Morte conseguente ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 33. - Prescrizioni abusive.

Articolo 34. - Reimpiego del danaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti.

Articolo 35. - Utilizzazione di persona tossicodipendente per commettere un reato.

Articolo 36. - Controlli patrimoniali.

Articolo 37. - Confisca.

Articolo 38. - Distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato.

Articolo 39. - Espulsione dello straniero.

SEZIONE II. - DISPOSIZIONI PROCESSUALI.

Articolo 40. - Invio di campioni all'Ufficio centrale antidroga.

Articolo 41. - Reati commessi all'estero.

Articolo 42. - Competenza per materia.

Articolo 43. - Perquisizioni e sequestri a bordo di imbarcazioni anche fuori dalle acque territoriali.

Articolo 44. - Limite all'obbligo di arresto, fermo, perquisizione, sequestro.

Articolo 45. - Notizia di procedimenti penali.

Articolo 46. - Modifica dell'articolo 165-ter c.p.p.

SEZIONE III. - INCENTIVAZIONE DEL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO.

Articolo 47. - Sospensione del procedimento.

Articolo 48. - Libertà provvisoria.

Articolo 49. - Sospensione condizionale della pena per reati commessi da tossicodipendenti.

Articolo 50. - Sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Articolo 51. - Sospensione dell'esecuzione dell'ordine o mandato di cattura.

Articolo 52. - Calcolo della pena.

Articolo 53. - Limiti alla concessione del beneficio della sottoposizione a programma terapeutico.

Articolo 54. - Revoca dei benefici.

CAPO IV.

COMPITI DELLE REGIONI
E DEGLI ENTI LOCALI.

Articolo 55. - Attribuzioni delle Regioni.

Articolo 56. - Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Articolo 57. - Compiti dei comuni.

Articolo 58. - Attività di volontariato.

Articolo 59. - Informazione e prevenzione nelle scuole.

Articolo 60. - Associazioni. - Enti. - Comunità.

Articolo 61. - Centri di accoglienza e di orientamento.

Articolo 62. - Funzioni dei centri di accoglienza ed orientamento.

Articolo 63. - Altre strutture operanti nel settore della cura e del recupero del tossicodipendente.

Articolo 64. - Trattamento con i farmaci sostitutivi.

Articolo 65. - Accertamento dello stato di tossicodipendenza.

Articolo 66. - Cura volontaria ed anonimo.

Articolo 67. - Tutela del lavoratore tossicodipendente che effettua il trattamento terapeutico.

Articolo 68. - Obblighi di segnalazione.

Articolo 69. - Prestazioni socio-sanitarie per i detenuti tossicodipendenti.

CAPO V.

NORME FINALI.

Articolo 70. - Prescrizione di psicofarmaci a minori.

Articolo 71. - Divieto di propaganda pubblicitaria.

Articolo 72. - Norme finanziarie.

Articolo 73. - Competenza del prefetto.

Articolo 74. - Abrogazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DEFINIZIONI.

ART. 1.

(Definizione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

L'espressione « sostanze stupefacenti o psicotrope » si riferisce alle sostanze indicate nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI dell'articolo 3.

ART. 2.

(Tabelle delle sostanze soggette a controllo).

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'interno, sentiti il Comitato di cui all'articolo 11 e il Consiglio superiore di sanità.

Le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni ed accordi medesimi.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della *Farmacopea ufficiale*.

ART. 3.

(Criteri per la formazione delle tabelle).

La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle delle sostanze sottoposte a vigilanza e a controllo

deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

1) nella tabella I devono essere indicati:

a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgica da esso estraibili; le sostanze ottenute per la trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

b) le foglie di coca e di alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili, le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

c) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati fenilettilamminici che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

f) i tetraidrocannabinoidi e i loro analoghi;

g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;

2) nella tabella II devono essere indicati:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre di-

pendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali antisettici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

3) nella tabella III devono essere indicati;

a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze indicate nella tabella I e II;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

4) nella tabella IV devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti, quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e pertanto non vengono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

5) nella tabella V devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza;

6) nella tabella VI devono essere indicati:

a) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente.

Nelle tabelle devono essere compresi ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza e del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

In un'apposita tabella, inoltre, vengono indicate tutte le piante idonee alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere coltivate solo con autorizzazione del Ministero della sanità.

ART. 4.

(Traffico illegale di sostanze stupefacenti).

Costituisce traffico illegale di sostanze stupefacenti l'esercizio illegittimo, di una o più delle seguenti attività quando hanno oggetto sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo: produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, detenzione, offerta in vendita, cessione o ricezione a qualsiasi titolo, mediazione, trasporto, importazione, esportazione, passaggio in transito.

ART. 5.

(Dose personale e modica quantità).

Il Ministro della sanità, avvalendosi delle ricerche e delle acquisizioni dell'Istituto superiore di sanità, indica con proprio decreto e con riferimento alle istanze nelle tabelle di cui all'articolo 3:

a) quelle sostanze il cui uso protratto nel tempo determina assuefazione;

b) quelle sostanze il cui uso protratto nel tempo non determina assuefazione.

Per le prime stabilisce la quantità di sostanze che corrisponde alla dose media minima giornaliera e alla dose media massima giornaliera assunta dai tossicodipendenti.

Per le altre stabilisce la quantità di sostanza che corrisponde alla dose media assunta dai consumatori in tre giorni, tale dose costituisce modica quantità.

In ogni procedimento a carico di persone che risultino o si dichiarino tossicodipendenti il magistrato definisce, sulla base di accertamenti obbligatori anamnestici, medici e tossicologici, psicologici e sociali, all'interno dei limiti fissati con decreto ministeriale, la quantità di sostanze stupefacenti di cui alla lettera *a*) del primo comma che può essere definita, nel singolo caso, dose personale.

Copia degli accertamenti, dopo aver obliterato le generalità del tossicodipendente, è inviata all'Istituto superiore di sanità.

Gli accertamenti sono disposti entro ventiquattro ore dall'arresto, dalla ricezione del rapporto o dalla dichiarazione dell'interessato.

ART. 6.

(Ingente quantità e piccola quantità).

Costituisce ingente quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope quella superiore di almeno cento volte alla modica quantità e ai limiti massimi indicati dal Ministro della sanità in base al secondo comma dell'articolo 5.

Costituisce piccola quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope quella inferiore alla modica quantità e ai limiti minimi indicati dal Ministro della sanità in base al secondo comma dell'articolo 5.

ART. 7.

(Determinazione della quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Agli effetti della presente legge, la determinazione della quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope è fatta senza tenere conto degli additivi che non accentuano la potenzialità nociva delle sostanze medesime.

CAPO II.

COMPITI DEGLI ORGANI
DELLO STATO.

ART. 8.

(Compiti dello Stato).

Gli organi centrali e periferici dello Stato devono agire efficacemente e permanentemente, nell'ambito delle proprie competenze, per stroncare l'organizzazione del mercato e del traffico della droga sul territorio nazionale.

Il Governo assume le iniziative più idonee per lo sviluppo della collaborazione con gli altri Stati e organismi internazionali, per combattere e reprimere il mercato e il traffico internazionali delle sostanze stupefacenti o psicotrope e la relativa criminalità organizzata e mafiosa.

Il Governo promuove altresì le conoscenze e le iniziative per prevenire i danni alla salute fisica e mentale derivanti dall'abuso degli psicofarmaci, dall'uso dell'oppio e dei suoi derivati, dalle altre tossicomanie, dall'alcoolismo e dal tabagismo.

Il bilancio dello Stato prevede adeguati stanziamenti annuali di sostegno per progetti e piani di riconversione colturali nei paesi produttori delle sostanze previste nelle tabelle di cui all'articolo 3.

Il Governo chiede annualmente dettagliata relazione agli organismi internazionali preposti all'attuazione dei piani di riconversione colturali nei paesi produttori delle sostanze previste dalle tabelle di cui all'articolo 3 allo scopo di verificare i risultati raggiunti e l'adeguamento del contributo finanziario per l'anno successivo.

Il Governo, al di fuori del concorso a finanziamenti di progetti e piani di cui ai commi precedenti, può assumere iniziative dirette con gli altri Stati interessati

per la messa a punto di un piano di cooperazione a sostegno di progetti di riconversione colturale.

Gli organi centrali e periferici dello Stato preposti alla prevenzione e alla repressione del mercato e del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope sul territorio nazionale, trasmettono semestralmente all'ufficio di direzione e di coordinamento presso il Ministero dell'interno, i dati riguardanti i risultati raggiunti e le attività in corso.

Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 9.

(Attribuzioni del Ministro della sanità).

Il Ministro della sanità, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1) determina gli indirizzi per la prevenzione delle tossicodipendenze, dell'alcoolismo e del tabagismo e per la cura e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e degli alcoolisti;

2) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle unità sanitarie locali, delle tossicodipendenze, dell'alcoolismo e del tabagismo.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il mese di gennaio i dati al Ministero della sanità; questi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ne riferisce alle Camere nell'ambito della relazione annuale sullo stato sanitario del paese;

3) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acqui-

sto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) stabilisce con proprio decreto:

a) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) le tabelle di cui all'articolo 3, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

c) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 10.

(Disciplina del commercio delle sostanze usate per la raffinazione).

Il Ministro della sanità indica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con apposito decreto, tutte le sostanze che sono usate e che possono essere usate per la raffinazione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed indica altresì per ciascuna sostanza il quantitativo massimo che può essere detenuto, ricevuto o ceduto, a qualsiasi titolo, per gli usi domestici, senza autorizzazione di polizia.

Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della sanità, indica con proprio decreto le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a cedere, ricevere, detenere, importare, esportare, passare in transito a qualsiasi titolo le sostanze indicate nel comma precedente; impartisce le prescrizioni che i titolari delle autorizzazioni devono rispettare, pena la decadenza della autorizzazione medesima, indica infine le caratteristiche della documentazione che ciascun cedente deve conservare perché possano rilevarsi in qualsiasi momento le generalità di chi ha ricevuto a qualsiasi titolo le sostanze medesime nonché i quantitativi volta per volta ceduti.

Chiunque illecitamente detiene, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, espor-

ta, passa in transito quantitativi delle sostanze indicate nel primo comma superiori ai limiti massimi indicati nel decreto del Ministro della sanità è punito se il fatto non costituisce più grave reato con la reclusione da uno a quattro anni.

In caso di recidiva o quando i quantitativi sono superiori al decuplo del limite consentito, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 11.

(Comitato consultivo tecnico).

Presso il Ministero della sanità è istituito un Comitato tecnico consultivo interministeriale.

Del Comitato fanno parte rappresentanti di tutti i Ministeri interessati, nominati con decreto del Ministro della sanità. Alle riunioni partecipano anche i rappresentanti delle regioni, delle associazioni dei comuni e delle province, quando vengono trattate materie di loro interesse.

Il Comitato deve in particolare:

1) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche che le regioni sono tenute a trasmettere su base territoriale con facoltà di richiedere supplementi di informazione allo scopo di redigere le statistiche nazionali;

2) raccogliere ed elaborare i dati relativi all'andamento delle tossicodipendenze, dell'alcoolismo e del tabagismo e gli interventi di prevenzione e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

3) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni previste dalla presente legge e per le quali è competente il Ministro della sanità;

4) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione ed esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

5) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e

delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

6) determinare gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

7) determinare gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea ad industrie farmaceutiche per la lavorazione al fine di renderli idonei alla vendita;

8) destinare per scopo di studio, o per indagini richieste dalla autorità giudiziaria all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

9) disporre le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e controllarne la esecuzione.

Il Comitato, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

È facoltà del Ministro della sanità fare intervenire alle riunioni del Comitato, per lo studio di particolari questioni, specialisti di riconosciuta competenza nella materia, estranei al Comitato stesso.

ART. 12.

(Istituzione di Commissione di studio e ricerca).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto superiore di sanità istituisce una apposita Commissione di studio e di ricerca comprendente anche specialisti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche ai fini di approfondire la conoscenza sulle:

a) caratteristiche farmacologiche chimiche, gli effetti psicologici, fisici e

sociali di tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese quelle di uso comune e largamente diffuse, nonché dell'alcool e del tabacco;

b) le metodiche più adeguate per l'accertamento diagnostico degli stati di tossicodipendenza;

c) le metodiche più adeguate ed efficaci per effettuare programmi terapeutici negli stati di tossicodipendenza.

ART. 13.

(Attribuzioni del Ministero dell'interno).

Per la direzione e per la organizzazione del coordinamento delle attività di polizia di prevenzione e di repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito un ufficio centrale speciale posto alle dipendenze dirette del Ministro dell'interno.

L'ufficio, presieduto dal Ministro dell'interno, è diretto a turno da un segretario generale scelto tra i funzionari della carriera direttiva della Amministrazione della polizia di Stato, gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Per l'espletamento del coordinamento di cui al primo comma del presente articolo il decreto costitutivo del Ministro dell'interno dispone con quali modalità e con quali limiti il segretario generale dell'ufficio si collega e si coordina con il dipartimento della pubblica sicurezza.

L'ufficio centrale speciale di coordinamento è composto da funzionari ed ufficiali designati dalla direzione generale della polizia di Stato, da ufficiali designati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal comando generale della Guardia di finanza, nonché da funzionari designati dal Ministro della sanità, dal Ministro di grazia e giustizia, dal Ministro per gli affari esteri.

L'ufficio ha, fuori dal territorio dello Stato, delegazioni collegate con le rappresentanze della Repubblica.

ART. 14.

(Coordinamento provinciale delle attività di polizia).

Il coordinamento delle attività di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, è assicurato in ambito provinciale, dal comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica.

Il comitato è convocato dal prefetto in sessione allargata alla partecipazione dei sindaci del comune capoluogo di provincia e dei comuni interessati alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope almeno due volte l'anno per definire la pianificazione generale della lotta alla droga e le forme della partecipazione e della solidarietà civile e per valutare i risultati delle attività svolte dalle forze di polizia e dai servizi dell'amministrazione dello Stato.

ART. 15.

(Formazione e specializzazione del personale).

Presso le scuole di polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, sono istituiti appositi corsi di formazione e di aggiornamento del personale impegnato nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Presso i rispettivi comandi territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, operano appositi nuclei di personale specializzato nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 16.

(Informazione ed educazione nelle caserme per i giovani in servizio militare).

Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della sanità e della pubbli-

ca istruzione, programma ed organizza presso le Accademie militari e le Scuole allievi ufficiali e sottufficiali, e per i giovani in servizio militare di leva, la informazione e l'educazione sanitaria contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope in collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali competenti per territorio.

L'informazione sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dall'alcoolismo e dal tabagismo è parte integrante dei programmi di educazione sanitaria ed è inserita nei programmi di istruzione sanitaria presso le scuole per ufficiali e sottufficiali.

Dei programmi realizzati il Ministero della difesa trasmette annualmente una relazione al Ministero della sanità e al Consiglio sanitario nazionale.

ART. 17.

(Visita di leva).

In occasione della visita di leva, dietro dichiarazione dell'interessato di essere assuntore di sostanze stupefacenti, le autorità sanitarie militari effettuano gli accertamenti diagnostici atti a stabilire lo stato di tossicodipendenza e in particolare se l'assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa sia occasionale o abituale, recente o remota.

In base alle risultanze e alla valutazione delle effettive condizioni, il chiamato alla leva può essere dichiarato idoneo al servizio militare.

I risultati diagnostici sono trasmessi dalla autorità sanitaria militare alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Il chiamato alla leva che, in base agli esami diagnostici di cui al primo comma non può essere dichiarato idoneo al servizio militare, viene rinviato alla chiamata di leva con la classe successiva. Di ciò viene data comunicazione alla unità sani-

taria locale competente per territorio che avrà cura di realizzare con l'interessato il programma per il trattamento terapeutico di riabilitazione.

I militari in servizio di leva di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, hanno il diritto di seguire programmi terapeutici di riabilitazione, presso i servizi sanitari militari o i servizi sanitari delle unità sanitarie locali.

ART. 18.

(Servizio militare alternativo).

Il tossicodipendente che, al termine del programma terapeutico in comunità, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento della unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

La presenza nella comunità terapeutica o nel centro di accoglienza e di orientamento della unità sanitaria locale è svolta in modo continuativo e per tutto l'arco della giornata.

In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento della unità sanitaria locale, deve dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

Le autorità militari competenti per territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento della unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro

di accoglienza e di orientamento della unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

ART. 19.

(Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero).

Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per i successivi interventi.

Le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e i comitati consolari promuovono programmi di informazione e di educazione alla salute, nella materia di cui alla presente legge, da svolgersi negli istituti culturali e nelle scuole italiane all'estero.

CAPO III.

REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ
ILLEGALI.

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 20.

(Traffico illegale di sostanze stupefacenti).

Chiunque prende parte ad un traffico illegale di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da 6 milioni a 200 milioni di lire.

La stessa pena si applica a chi, essendo munito delle prescritte autorizzazioni,

illegittimamente e per fine di lucro, cede, mette in commercio o procura che altri metta in commercio sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo.

La pena è diminuita della metà quando il fatto ha riguardato una piccola quantità di sostanze stupefacenti e non ricorre il fine di lucro.

Se il traffico ha avuto ad oggetto ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione e a 100 milioni di lire di multa.

In caso di recidiva specifica le pene sono aumentate della metà.

ART. 21.

(Associazione per il traffico illegale di sostanze stupefacenti).

Quando tre o più persone si associano per esercitare il traffico illegale di sostanze stupefacenti, coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono punibili, per ciò solo, con la reclusione da venti a trenta anni e la multa da 50 a 900 milioni di lire.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da 25 a 200 milioni di lire.

In caso di recidiva specifica, o quando il traffico ha avuto ad oggetto ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena non può essere inferiore a venticinque anni di reclusione e a 200 milioni di lire di multa nel caso previsto dal primo comma e a quindici anni di reclusione e a 100 milioni di lire di multa nel caso previsto dal secondo comma.

La pena è diminuita dalla metà ai due terzi per l'imputato che fornisce all'autorità giudiziaria prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti.

ART. 22.

(Coltivazione illecita).

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'ultimo

comma dell'articolo 3 è assoggettato alle sanzioni penali e amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

Chiunque non osserva le prescrizioni cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1 milione a 4 milioni di lire.

In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate.

ART. 23.

(Cessione di sostanze stupefacenti da parte di tossicodipendenti).

La pena è della libertà controllata da uno a quattro anni per il tossicodipendente che cede occasionalmente, a qualsiasi titolo, ad altra persona tossicodipendente, di maggiore età, una piccola quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope il cui uso protratto nel tempo determina assuefazione.

Se il fatto non è occasionale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa un milione a 5 milioni di lire.

Qualora entro due anni dalla commissione del primo reato il colpevole commette nuovamente lo stesso reato, o quando la cessione era destinata a persona minore degli anni 18, ovvero quando, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente anche solo in parte, dei proventi del reato, si applicano le pene previste nell'articolo 20.

ART. 24.

(Cessione di sostanze il cui uso protratto nel tempo non determina assuefazione).

Chiunque cede a qualsiasi titolo, in modo non occasionale, piccole quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope il

cui uso protratto nel tempo non determina assuefazione è punito con la libertà controllata da tre mesi ad un anno e con la multa da un milione a 5 milioni di lire.

La cessione occasionale di una piccola quantità delle sostanze indicate nel comma precedente non è punibile; ma si applicano le pene previste dall'articolo 20 quando la cessione, anche occasionale, è effettuata al fine di trarne ingiusto profitto o nei confronti di persona minore degli anni 18.

Le stesse pene si applicano qualora entro due anni dalla commissione del primo reato, il colpevole commette nuovamente lo stesso reato ovvero quando, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, deve ritenersi che egli vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato.

ART. 25.

(Detenzione allo scopo di trarne profitto).

Il tossicodipendente, che detiene, importa, riceve sostanze stupefacenti o psicotrope il cui uso protratto nel tempo determina assuefazione, in quantità non superiore al doppio del limite massimo fissato nel secondo comma dell'articolo 5 è punito con la reclusione da uno a tre anni, solo se il fatto avviene al fine di trarne profitto; altrimenti il fatto non è punibile.

Chiunque detiene, importa, passa in transito, trasporta, riceve sostanze stupefacenti o psicotrope il cui uso protratto non determina assuefazione, in quantità non superiore al doppio del limite massimo fissato nel terzo comma dell'articolo 5 è punito con la libertà controllata da tre mesi ad un anno, solo se il fatto avviene al fine di trarne profitto; altrimenti il fatto non è punibile.

Si applica la pena prevista nell'articolo 20 quando entro due anni dalla commissione di uno dei delitti previsti dai commi precedenti il colpevole commette un altro delitto di detenzione di stupefacenti allo scopo di trarne profitto.

ART. 26.

(Casi di non punibilità).

Non è punibile chi, essendo tossicodipendente, acquista illecitamente, riceve, detiene, importa, passa in transito sostanze stupefacenti o psicotrope il cui uso protratto nel tempo dà assuefazione purché la quantità di sostanze acquistate o detenute non ecceda i limiti della sua dose personale per un giorno.

Non è punibile chiunque acquista illecitamente, riceve, detiene, importa o passa in transito una modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope il cui uso protratto nel tempo non dà assuefazione.

Non è punibile chi, avendo per ragioni terapeutiche assoluta e documentata necessità di far uso di sostanze stupefacenti o psicotrope che danno assuefazione, ne detenga in quantità non superiore al triplo della dose massima fissata dal Ministero della sanità in base al secondo comma dell'articolo 5.

ART. 27.

(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chiunque adibisce, e consente che sia adibito, un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi consumano sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi tipo, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

La stessa pena si applica a chi, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, al fine di trarne profitto, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno di persone che ivi consumano sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

Chiunque consente che in un locale pubblico, in un circolo privato, in una

dimora privata o nelle appartenenze di essa, in un veicolo o in qualsiasi altro luogo di cui abbia anche illecitamente la disponibilità, avvenga un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La reclusione è da sei mesi a tre anni quando il fatto è commesso per colpa.

Nei casi previsti dal primo, secondo e quarto comma, il bene mobile o immobile in cui l'attività è svolta, è sequestrato durante il processo e confiscato con la sentenza di condanna. Quando si tratta di pubblici esercizi alla condanna segue la decadenza della licenza; in caso di colpa alla condanna segue la sospensione dall'esercizio della professione da due a quattro anni.

La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente, fatte salve, in ogni caso le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 28.

(Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chiunque induce una o più persone all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando non sussistono necessità di cura, o propaganda in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di tali sostanze è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno a persona di età minore;

2) se il fatto è commesso all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, o comunità giovanili, di caserme, di carceri, di ospedali o comunque di strutture socio-sanitarie;

3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

ART. 29.

(Consegna a persona minore).

È fatto divieto di consegnare sostanze stupefacenti o psicotrope a persona minore.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito se il fatto non costituisce più grave reato con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

Se il colpevole esercita un'attività medica o farmaceutica, alla condanna segue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

ART. 30.

(Adulterazione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Le pene previste dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando le sostanze stupefacenti o psicotrope sono mescolate tra loro o mescolate ad altre sostanze, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

ART. 31.

(Guida in stato di intossicazione).

Le disposizioni penali relative alla guida di veicoli in stato di intossicazione alcolica, si applicano anche a chi guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Alla condanna segue la confisca del veicolo, se di proprietà del colpevole o di chi glielo ha incautamente affidato.

ART. 32.

(Morte conseguente ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Quando la morte di una persona è stata determinata dal consumo di sostan-

ze stupefacenti o psicotrope, chi ha fornito le sostanze è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Il colpevole non è tuttavia punibile se si è adoperato per prestare ogni possibile assistenza alla vittima ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

ART. 33.

(Prescrizioni abusive)

Il medico chirurgo, il medico veterinario o l'esercente una professione sanitaria che rilascia illegittimamente una o più prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da tre a sei anni e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

ART. 34.

(Reimpiego del danaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti).

Chiunque compie a qualsiasi titolo atti diretti a custodire, investire, esportare, mettere comunque in circolazione, danaro proveniente da attività illecite previste come reato dalla presente legge è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da dieci a cento milioni di lire.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il danaro proviene non è imputabile o non è punibile.

Il danaro in ogni caso è confiscato.

ART. 35.

(Utilizzazione di persona tossicodipendente per commettere un reato).

Chiunque induce o determina una persona tossicodipendente a commettere un qualsiasi delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da tre a dieci anni o, se maggiore, con la pena prevista per il de-

litto al quale il tossicodipendente era stato indotto o determinato.

Se il delitto è stato commesso, si applica, se più grave, la pena per esso prevista, aumentata della metà.

ART. 36.

(Controlli patrimoniali).

Le misure applicabili alle persone imputate per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, in base agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono applicabili anche alle persone imputate o condannate per uno dei delitti previsti dagli articoli 20 primo e secondo comma, 21, 34 della presente legge.

ART. 37.

(Confisca).

Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge il giudice ordina la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il delitto e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; nel corso del procedimento ne viene disposto il sequestro.

Se la cosa appartiene a persona estranea al reato, non si procede a confisca solo se il proprietario prova la sua assoluta ignoranza circa l'utilizzazione o l'origine delle cose.

Sono altresì confiscate le sostanze stupefacenti o psicotrope comunque illegittimamente detenute.

ART. 38.

(Distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato).

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato, sono poste immediatamente a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane, se necessario, la analisi e

sentito, per i casi di particolare importanza, il Comitato consultivo tecnico interministeriale di cui all'articolo 11 provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

La distruzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope a disposizione del Ministero della sanità deve essere effettuata con la presenza dei componenti del Comitato consultivo tecnico interministeriale.

ART. 39.

(Espulsione dello straniero).

Lo straniero condannato alla reclusione per uno dei reati previsti dalla presente legge, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato.

Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

SEZIONE II.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI.

ART. 40.

(Invio di campioni all'Ufficio centrale antidroga).

In ogni caso di sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope l'autorità procedente è tenuta ad inviare un campione delle sostanze sequestrate all'Ufficio centrale antidroga per le analisi di laboratorio.

ART. 41.

(Reati commessi all'estero).

I delitti previsti dagli articoli 20, 21, 34, sono punibili in base alla legge italiana anche se commessi all'estero se il colpevole è cittadino italiano o si trova in Italia.

ART. 42.

(Competenza per materia).

Per i delitti previsti dagli articoli 23, 24, 25, primo e secondo comma, della presente legge è competente il pretore.

ART. 43.

(Perquisizioni e sequestri a bordo di imbarcazioni anche fuori delle acque territoriali).

Quando c'è fondato motivo di ritenere che un'imbarcazione di qualsiasi tipo trasporti illegalmente ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope dirette in Italia, l'autorità di polizia giudiziaria può procedere a perquisizioni anche fuori delle acque territoriali.

Se la perquisizione dà esito positivo, l'imbarcazione è immediatamente posta sotto sequestro ed accompagnata coattivamente al più vicino porto italiano.

L'ufficiale di polizia giudiziaria trasmette immediatamente il processo verbale di perquisizione e, se del caso, quello di sequestro al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Qualora risulti che l'imbarcazione è stata utilizzata per il traffico di sostanze stupefacenti, il giudice dispone la confisca del mezzo.

ART. 44.

(Limite all'obbligo di arresto, fermo, perquisizione, sequestro).

L'autorità giudiziaria, quando si procede per delitti attinenti alla illecita detenzione o circolazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, può disporre con ordinanza motivata che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria omettano l'arresto, il fermo, la perquisizione o il sequestro e che le autorità doganali omettano gli atti di cui all'articolo 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, se esistono fondati motivi per ritenere che l'omis-

sione dell'intervento può consentire, in una fase successiva, l'acquisizione di nuovi e determinanti elementi di prova e la individuazione e la cattura dei colpevoli.

L'ordinanza contiene le disposizioni necessarie perché gli sviluppi dell'attività criminosa rimangano sotto il controllo della polizia giudiziaria e siano tempestivamente comunicati all'autorità giudiziaria che procede; essa è trasmessa alle autorità giudiziarie e di polizia che possono avervi interesse.

ART. 45.

(Notizia di procedimenti penali).

L'autorità giudiziaria dà notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministro dell'interno dei procedimenti penali per reati previsti dalla presente legge.

ART. 46.

(Modifica dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale).

Il primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 165-ter - *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno).* — Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 416-bis, 420, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 e 648-bis del codice penale, dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nonché dei delitti attinenti alla circolazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope ».

SEZIONE III.

INCENTIVAZIONE DEL TRATTAMENTO
SOCIO-SANITARIO.

ART. 47.

(Sospensione del procedimento).

Quando il giudice accerta che un reato punibile in concreto con una pena non superiore alla reclusione o all'arresto per tre anni, è stato commesso da persona tossicodipendente a causa del suo stato, se l'imputato consente, sospende il procedimento e dispone la sottoposizione dell'imputato ad un programma terapeutico, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a due anni, concordato con il centro di accoglienza e orientamento, di cui all'articolo 60, competente per territorio in relazione al domicilio dell'imputato. Si applica il secondo comma dell'articolo 49.

L'ordinanza di sottoposizione al trattamento terapeutico è immediatamente esecutiva in tutti i casi disciplinati dalla presente sezione.

Quando il programma terapeutico è stato completato con esito positivo, il giudice, sentito il parere del centro di accoglienza e orientamento, dichiara estinto il reato; altrimenti revoca l'ordinanza di sospensione e procede nella istruttoria o nel dibattimento.

La sentenza che dichiara l'estinzione del reato non è menzionata nei certificati del casellario giudiziario spediti ad istanza dei privati; non si fa altresì menzione delle sentenze per le quali a norma degli articoli 48 e 50 sia intervenuta dichiaratoria di estinzione della pena.

ART. 48.

(Libertà provvisoria).

Quando un reato è stato commesso da persona tossicodipendente a causa del suo stato ed è consentita la concessione della libertà provvisoria, il giudice può

condizionare il beneficio alla sottoposizione ad un programma terapeutico con le modalità previste nell'articolo 47.

Sull'adempimento degli obblighi vigila il competente centro di accoglienza e orientamento che informa periodicamente il giudice.

In caso di violazione di uno degli obblighi, il giudice revoca la libertà provvisoria. Se successivamente è irrogata una pena detentiva non superiore a tre anni ed il programma ha conseguito esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. Se la durata della pena detentiva è superiore, da essa si detraggono tre anni.

ART. 49.

(Sospensione condizionale della pena per reati commessi da tossicodipendenti).

Quando un reato è stato commesso da persona tossicodipendente a causa del suo stato, ed è stata inflitta una condanna non superiore a tre anni di reclusione o di arresto, il giudice può concedere, con il consenso dell'imputato, la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla sottoposizione ad un programma terapeutico stabilito con le modalità prescritte nell'articolo precedente. Si applica il secondo comma dell'articolo 48.

Quando il programma terapeutico è stato completato con esito positivo, il giudice, sentito il parere del centro di accoglienza e orientamento, dichiara estinto il reato. Altrimenti revoca la sospensione condizionale della pena ed ordina l'esecuzione della sentenza.

ART. 50.

(Sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione).

Quando è stato emesso o può essere emesso ordine di carcerazione nei confronti di persona tossicodipendente ad una pena detentiva non superiore a tre anni, irrogata per uno o più reati commessi a causa dello stato di tossicodipendenza, il giudice dell'esecuzione può disporre immediatamente, con il consenso dell'inte-

ressato, la sospensione della esecuzione del provvedimento subordinandola alla sottoposizione del condannato ad un programma terapeutico stabilito con le modalità prescritte nell'articolo 47.

Quando il programma terapeutico è stato completato con esito positivo, il giudice di sorveglianza trasmette la documentazione relativa, con il parere del centro di accoglienza e di orientamento, al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna; quest'ultimo dichiara l'estinzione della pena.

La sottoposizione con esito positivo ad un programma terapeutico estingue tutte le pene detentive non superiori a tre anni e tutte quelle pecuniarie e accessorie inflitte per reati commessi a causa dello stato di tossicodipendenza in data precedente all'ordinanza di sottoposizione al trattamento terapeutico; se non vi è stata condanna sono estinti i reati.

Quando il tossicodipendente è detenuto per esecuzione di una pena e ricorrono le condizioni previste dal primo comma, il giudice di sorveglianza, se il condannato consente, può disporre immediatamente la sospensione dell'esecuzione della pena, subordinandola alla sottoposizione del condannato ad un programma terapeutico stabilito con le modalità prescritte nell'articolo 47.

Quando il programma terapeutico è stato completato con esito positivo, si applicano le disposizioni del secondo comma.

ART. 51.

(Sospensione dell'esecuzione di un ordine o mandato di cattura).

In nessun caso può essere eseguito un ordine o un mandato di cattura se ricorrono le condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 47, né può essere eseguito un ordine di carcerazione se ricorrono le condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 50 quando l'imputato o il condannato sta eseguendo un programma terapeutico.

La sospensione dura sino alla fine del programma terapeutico e comunque per non più di due anni; se il programma ha avuto esito positivo si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 52.

(Calcolo della pena).

Per la concessione dei benefici previsti negli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 non si tiene conto in alcun caso della pena pecuniaria irrogabile o irrogata con la sentenza di condanna.

ART. 53.

(Limiti alla concessione del beneficio della sottoposizione a programma terapeutico).

Nessun tossicodipendente può beneficiare per più di due volte e per più di una volta in tre anni della sottoposizione a programma terapeutico prevista dagli articoli precedenti.

ART. 54.

(Revoca dei benefici).

I benefici previsti dagli articoli precedenti sono revocati quando l'imputato si sottrae volontariamente al trattamento o viola le condizioni poste dal giudice.

Tuttavia il giudice può, su richiesta dell'interessato, e per una sola volta, riammetterlo al trattamento.

CAPO IV.

COMPITI DELLE REGIONI
E DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 55.

(Attribuzioni delle regioni).

Le regioni, nell'ambito dei piani regionali sanitari di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispongono i

progetti triennali per la lotta contro le tossicodipendenze.

Le regioni predispongono i progetti triennali assicurando la partecipazione degli enti locali, delle unità sanitarie locali e delle forze sociali e di volontariato più rappresentative presenti sul territorio.

I progetti triennali sono trasmessi dalle regioni al Ministero della sanità unitamente ai dati sull'andamento delle tossicodipendenze.

I progetti triennali devono contenere:

a) le misure relative alla informazione e alla prevenzione;

b) gli indirizzi e gli obiettivi per la cura e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, prevedendo i requisiti relativi al personale, alle strutture e alle metodologie di intervento;

c) l'informazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori socio-sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, degli enti locali e di altri enti o associazioni.

I progetti triennali sono trasmessi dalle regioni ai comuni, alle comunità montane e alle unità sanitarie locali.

ART. 56.

(Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze).

Le regioni istituiscono il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Il comitato ha funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali nelle materie di cui alla presente legge.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed è composto dai rappresentanti dei comuni, delle unità sanitarie locali e da esperti in materia, designati dal consiglio regionale.

Il comitato può richiedere informazioni per la materia di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito della regione.

I comuni, le comunità montane, le unità sanitarie locali predispongono, entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto triennale, i programmi attuativi e ne verificano periodicamente i risultati.

Nell'ambito dei progetti triennali sono previsti finanziamenti per iniziative di aggiornamento degli insegnanti e di altri operatori scolastici realizzati con il concorso dell'Istituto per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo.

ART. 57.

(Compiti dei comuni).

I comuni singoli o associati e le comunità montane, svolgono attraverso le unità sanitarie locali, attività di educazione sanitaria, prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, assicurando la più ampia partecipazione alla gestione degli interventi.

I comuni singoli o associati, le comunità montane, per gli interventi di competenza in materia di recupero, orientamento al lavoro e integrazione sociale dei tossicodipendenti, possono avvalersi delle unità sanitarie locali promuovendo forme integrate di gestione delle attività sanitarie e sociali e sostenendo con propri finanziamenti le iniziative assunte da associazioni di volontariato, cooperative di produzione e di servizi.

ART. 58.

(Attività di volontariato).

All'attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, possono partecipare persone idonee all'assistenza e alla educazione, in collaborazione con i comuni e con le unità sanitarie locali competenti per territorio.

I comuni operano per la promozione e il sostegno del volontariato e delle associazioni impegnate contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

L'attività di volontariato prevista dal presente articolo non può essere retribuita.

ART. 59.

(Informazione e prevenzione nelle scuole).

Le regioni, d'intesa con i provveditori agli studi e con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali, predispongono programmi collegati al generale processo educativo per l'informazione e la prevenzione contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le attività di informazione e di prevenzione sono dirette agli insegnanti, agli studenti, alle famiglie, al personale non docente delle scuole e si realizzano tramite interventi differenziati a seconda dei destinatari. Esse sono realizzate in collaborazione con i comuni, le unità sanitarie locali e gli organi collegiali della scuola.

Ogni tre anni, prima della scadenza dei programmi, le regioni indicano una apposita conferenza per valutare i risultati della azione di informazione e prevenzione e per raccogliere i dati per la predisposizione dei programmi successivi.

ART. 60.

(Associazioni - Comunità).

Le regioni, sentito il comitato regionale di cui all'articolo 56, definiscono le caratteristiche delle associazioni e delle comunità idonee ad operare nei confronti delle tossicodipendenze ed istituiscono un albo regionale degli enti che rispondono a tali caratteristiche.

Le unità sanitarie locali possono convenzionarsi con tali associazioni e comunità.

Le convenzioni devono prevedere la definizione degli obiettivi e dei tempi di attuazione dei programmi, gli aspetti economici e finanziari, di rapporti che devono intercorrere tra tali enti e i servizi pubblici.

I comuni e le province possono erogare contributi in favore di cooperative di

servizio, agricole, comunità che, sulla base dei criteri indicati dalle regioni, realizzano progetti di orientamento al lavoro e al reinserimento dei tossicodipendenti.

I comuni e le province definiscono i rapporti fra tali iniziative ed i servizi e le istituzioni pubbliche.

In caso di erogazione di contributi da parte delle istituzioni pubbliche, le strutture di cui ai commi precedenti, sono tenute a trasmettere i propri bilanci agli enti erogatori.

ART. 61.

(Centri di accoglienza e di orientamento).

I comuni singoli o associati, le comunità montane, avvalendosi di norma delle unità sanitarie locali, istituiscono centri di accoglienza e di orientamento per i tossicodipendenti, le loro famiglie e le persone comunque interessate al problema della assuefazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Di norma il centro di accoglienza e di orientamento coincide con il territorio della unità sanitaria locale.

Tuttavia sulla base degli indici di diffusione delle tossicodipendenze si potrà prevedere la realizzazione di più centri di accoglienza e di orientamento nel territorio della stessa unità sanitaria locale, ovvero la realizzazione di un centro di accoglienza e di orientamento al servizio di più unità sanitarie locali.

ART. 62.

(Funzioni dei centri di accoglienza ed orientamento).

I centri di accoglienza e di orientamento svolgono le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni sociosanitarie del tossicodipendente e della sua famiglia; verifica della situazione rappresentata da chi si rivolge al servizio;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari a stabilire il fabbisogno di medicinali o le terapie di disintossicazione da effettuarsi con il supporto dei servizi delle unità sanitarie locali;

c) elaborazione di un progetto di intervento in collaborazione con le strutture ed i servizi delle unità sanitarie locali;

d) raccordo con i servizi delegati alle prestazioni successive di cui all'articolo seguente e verifica periodica del progetto da effettuarsi in collegamento dipartimentale;

e) interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo;

f) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

Lo svolgimento delle funzioni indicate nel comma precedente sono assicurate da un gruppo interdisciplinare. Per lo svolgimento di dette funzioni, il centro di accoglienza e orientamento può utilizzare anche collaboratori volontari.

L'unità sanitaria locale indica, tra i componenti del gruppo, il responsabile del centro di accoglienza e orientamento.

ART. 63.

(Altre strutture operanti nel settore della cura e del recupero del tossicodipendente).

Oltre alle strutture ed ai servizi previsti nei precedenti articoli, per le prestazioni successive, per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti, operano:

1) comunità terapeutiche residenziali;

2) centri diurni e notturni;

3) servizi per trattamenti psicoterapici presso i servizi territoriali della unità sanitaria locale;

4) centri di formazione professionale e di avviamento e recupero attraverso il lavoro;

5) servizi ospedalieri per le eventuali patologie intercorrenti.

ART. 64.

(Trattamento con i farmaci sostitutivi).

Il trattamento con metadone è rivolto soltanto allo svezzamento.

Il Ministro della sanità, può, con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, stabilire i casi e le modalità per i trattamenti con farmaci sostitutivi a lungo termine presso i servizi sanitari espressamente indicati.

In tale caso il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla emanazione di un regolamento.

Il regolamento deve prevedere:

a) l'obbligatorietà dei controlli clinici e di laboratorio per accertare che l'uso del farmaco sostitutivo non si sovrapponga a quello dell'eroina o di altre droghe;

b) il mantenimento o l'inizio di un impegno formativo o di lavoro;

c) il coinvolgimento dei familiari, soprattutto nel caso in cui il tossicodipendente sia minore di età;

d) la sospensione immediata del programma metadonico in caso di inosservanza di cui alle lettere a), b), c).

Con l'emanazione del regolamento sono abrogati i precedenti decreti del Ministro della sanità che disciplinano la stessa materia.

ART. 65.

(Accertamento dello stato di tossicodipendenza).

Ai tossicodipendenti che accedono ai servizi o presidi sanitari locali è attribuita una scheda sanitaria personale che è conservata presso la struttura socio-sanitaria. La scheda è segreta.

Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un modello unico nazionale della scheda.

Il Ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale, assume le misure idonee a precludere l'accesso contemporaneo delle stesse persone in sedi diverse.

Se il tossicodipendente è di età inferiore a diciotto anni, la struttura o i presidi socio-sanitari competenti coinvolgono, di norma, nella cura e nel programma terapeutico riabilitativo il nucleo familiare del minore e comunque la persona esercente la potestà e la tutela.

ART. 66.

(Cura volontaria ed anonimato).

Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere, al centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale competente per territorio l'effettuazione del programma terapeutico di riabilitazione.

Qualora si tratti di persona minore degli anni diciotto o incapace di intendere o di volere, la richiesta di intervento può essere fatta oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale.

Compete, comunque, al centro di accoglienza e di orientamento definire la forma adeguata di intervento.

Gli interessati beneficiano dell'anonimato nel rapporto con il centro di accoglienza e di orientamento e con i presidi socio-sanitari.

ART. 67.

(Tutela del lavoratore tossicodipendente che effettua il trattamento terapeutico).

Il trattamento terapeutico non può in alcun caso costituire causa di giustificazione della risoluzione del rapporto di lavoro; ai soli fini economici e previdenziali il trattamento terapeutico è equiparato allo stato di malattia.

ART. 68.

(Obblighi di segnalazione).

L' esercente la professione medica che visita o assiste una persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione alla unità sanitaria locale competente per territorio, che fornisce l'apposita scheda.

L' esercente la professione sanitaria che non adempie agli obblighi di segnalazione è punito con il pagamento di una somma di danaro da lire 500.000 a lire 3 milioni.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope devono farne segnalazione all'unità sanitaria locale competente per territorio.

ART. 69.

(Prestazioni socio-sanitarie per i detenuti tossicodipendenti).

Gli interventi preventivi, curativi, riabilitativi, secondo i principi informativi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti tossicodipendenti all'interno degli istituti carcerari.

Le unità sanitarie locali, d'intesa con le direzioni degli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei tossicodipendenti detenuti.

CAPO V.

NORME FINALI.

ART. 70.

(Prescrizione di psicofarmaci a minori).

L' esercente la professione sanitaria quando prescrive psicofarmaci a persone minori degli anni diciotto deve informarne chi esercita la potestà dei genitori.

ART. 71.

(Divieto di propaganda pubblicitaria).

È vietata la pubblicità di qualsiasi preparazione o sostanza compresa nelle tabelle previste dall'articolo 3; se il fatto non costituisce più grave reato il colpevole è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

ART. 72.

(Norme finanziarie).

I finanziamenti destinati agli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge sono stabiliti da un apposito capitolo del bilancio dello Stato. Su tale capitolo del bilancio dello Stato è stanziata la somma di lire 30 miliardi per l'anno 1984 e lire 100 miliardi per gli anni 1985 e 1986.

ART. 73.

(Competenza del prefetto).

Spetta al prefetto irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge, quando non è altrimenti disposto.

ART. 74.

(Abrogazione).

Sono abrogati i titoli I, VIII, IX, X, XI e XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685.